

Roma, 20 maggio 2021

Prot. N. 126/2021/SG

Ai Segretari generali regionali e territoriali

Oggetto: Conversione in legge del Decreto Sostegni*Care colleghe e cari colleghi,*

nell'inviarvi il testo del disegno di legge di conversione del d.l. 41/2021 (cd Decreto Sostegni), coordinato con le modifiche apportate durante l'iter parlamentare, vi segnaliamo le novità di maggiore interesse per i settori che rappresentiamo.

Lavoratori fragili

Al fine di eliminare eventuali dubbi interpretativi viene chiarito che le assenze previste dall'art. 26 comma 2 del d.l. 18/2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizione di fragilità, la cui prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, non vengono computate nel periodo di comporto **a partire dal 17 marzo 2020** (art. 15).

Vi ricordiamo che la norma, vigente fino al 30 giugno 2021, interessa i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, l. 104/1992).

Sanità

Il nuovo art. 18-bis riconosce **ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021, un'indennità specifica connessa all'emergenza epidemiologica**, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021. L'importo dell'indennità e la relativa modalità di erogazione sono definiti con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 41/2021, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. All'indennità si applica l'art. 10-bis del D.l. 137/2020, che prevede che i contributi e le indennità connessi all'emergenza Covid-19 erogati in favore di imprese e lavoratori autonomi non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte dirette e dell'IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della indeducibilità degli interessi passivi.

Al fine di assicurare rapidità e capillarità all'attività di profilassi vaccinale, l'art. 20 comma 2 lett. c) autorizza le Regioni e le Province autonome a coinvolgere nella somministrazione dei vaccini **anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria di ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.** Gli operatori coinvolti nella campagna vaccinale devono essere opportunamente formati con i corsi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell'ECM (ex art. 1, comma 465, legge 178/2020). Inoltre, per le medesime finalità, l'art. 20 comma 2 lett. e) prevede che **non si applichi la clausola di incompatibilità con altri rapporti di lavoro (art. 4, comma 7, legge 412/1991) né il divieto di cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 del D.lgs. 165/2001),** oltre che al personale infermieristico del Ssn, **anche al personale appartenente alle professioni sanitarie di ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione,** che al di fuori dell'orario di servizio aderisce volontariamente all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2.

Settore educativo-scolastico

Con l'approvazione di un emendamento presentato dalla Cisl FP l'assenza giustificata per la somministrazione del vaccino senza alcuna decurtazione dal trattamento economico, né fondamentale né accessorio, prevista dall'art. 31 comma 5 del dl 41/2021 viene estesa anche al personale docente, educativo, amministrativo, e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

Sostegno al reddito

Vi ricordiamo che in materia di trattamenti di integrazione salariale, l'art. 8, comma 2 del decreto Sostegni ha previsto la concessione delle prestazioni di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 28 settimane collocate tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 in favore dei lavoratori in forza al 23 marzo 2021, dipendenti da datori di lavoro privati che abbiano sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con le modifiche apportate nel procedimento di conversione in legge, il nuovo art. 8, comma 2-bis, precisa **che i predetti trattamenti possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro privati che abbiano fruito integralmente delle 12 settimane di integrazione salariale** collocate tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, previste dall'art. 1, comma 300, l. 178/2020 (c.d. legge di Bilancio 2021).

L'art. 8 comma, 3-bis **differisce al 30 giugno 2021** i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Funzioni centrali

Per accelerare la campagna di vaccinazione nazionale, il nuovo art. 19-bis prevede che **l'Inail possa avvalersi di ulteriori risorse professionali sanitarie** rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente, **nel numero di 20 medici specialisti e di 30 infermieri,** reclutati dal contingente di personale cui era stato conferito un incarico di lavoro autonomo, anche di

collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2020, secondo le disposizioni dell'art. 10 del D.l. 18/2020 c.d. Cura Italia. Il personale in questione è destinato alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro secondo le indicazioni del "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro", sottoscritto il 6 aprile 2021. Viene altresì confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica, in attesa della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale.

Welfare aziendale

Il nuovo art. 6-quinquies **estende al 2021 le previsioni dell'art. 112 del D.l. 104/2020 eleva ad euro 516,46** l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (art. 51, comma 3, DPR 917/1986)

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli


All: Testo del Ddl convertito